



POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE IV – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”

SCHEMA DI CONVENZIONE per la realizzazione dell’iniziativa denominata:

BENEFICIARIO _____

CUP _____

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) _____

PEC/E-MAIL _____

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 832 dell’ 11 dicembre 2016 la Regione Abruzzo ha approvato le Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi previsti dal POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 4.1.1 *“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”*
- che con determinazione DPC025/50 del 14 marzo 2017 il Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell’aria, SINA della Regione Abruzzo ha approvato l’Avviso pubblico per l’Azione 4.1.1 *“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”*;
- che il beneficiario _____ ha presentato alla Regione Abruzzo la *Domanda di ammissione* a contributo (Allegato A dell’Avviso pubblico) e la *Scheda Tecnica dell’Intervento* (Allegato B dell’Avviso pubblico) per l’iniziativa sopracitata, al fine di beneficiare delle risorse del POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI Azione 4.1.1;
- che con determinazione DPC025/225 del 23 novembre 2017 il Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell’aria, SINA della Regione Abruzzo ha approvato l’elenco delle iniziative ammesse a contributo e che

l'iniziativa denominata _____ risulta essere inserita tra le iniziative ammesse a contributo;

- che con delibera della Giunta Regionale n. _____ del 2017 la Regione Abruzzo ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e (*inserire nome beneficiario*) in merito alla realizzazione dell'iniziativa finanziata nell'ambito dell'Asse VI del POR FESR Abruzzo 2014-2020, in attuazione dell'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche";

- che il (*inserire nome beneficiario*) ha approvato il progetto, completo di computo metrico-estimativo delle opere, relativo alla iniziativa ammessa a contributo con Delibera del Consiglio Comunale/Consiglio dell'Ente n. del

- che con atto n. del è stato nominato il Sig. quale responsabile della realizzazione dell'iniziativa denominata....., identificato come Responsabile Unico del Procedimento con il compito, tra l'altro, di validare e trasmettere i dati richiesti dall'Autorità di Gestione;

Tra

La dott.ssa Iris Flacco, Dirigente Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo, Responsabile dell'attuazione dell'Azione 4.1.1 dell'Asse IV del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Abruzzo (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della DGR n. 847 del 28.12.2017;

E

_____ che interviene nel presente atto ai sensi _____ in nome e per conto di _____ (di seguito indicato come beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. ____;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e _____, quale beneficiario del finanziamento a valere sull'Azione 4.1.1 dell'Asse IV, "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche" per la realizzazione dell'iniziativa denominata ".....".

Art. 3 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna:

- a) a realizzare il progetto ammesso a contributo e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che lo stesso sia realizzato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione;
- b) a rispettare quanto previsto dall'Avviso pubblico approvato con determinazione DPC025/50 del 14 marzo 2017 da parte del Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo;
- c) a rispettare le procedure di rendicontazione e monitoraggio, ai sensi degli artt. 24 "Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili" e 26 "Indicatori di realizzazione e di risultato" dell'Avviso pubblico con particolare riferimento a quanto espressamente richiesto in merito al raggiungimento degli indicatori di *performance*;
- d) a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 6 "Spese ammissibili" dell'Avviso Pubblico e della normativa vigente;
- e) ad effettuare l'affidamento della realizzazione degli interventi finanziati nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di appalti;
- f) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'iniziativa, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa rilasciata dal Revisore dei Conti;
- h) a rispettare la finalità non economica degli interventi oggetto dell'iniziativa e a non perseguire, nella realizzazione dell'iniziativa proposta, finalità di lucro;
- i) a fornire tutte le informazioni connesse ad eventuali entrate nette generate dall'iniziativa, secondo modelli che verranno forniti dall'Autorità di Gestione;
- l) a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico e della normativa di riferimento;
- m) a fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- n) ad adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie;
- o) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 , artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in particolare quanto indicato all'Art. 9 della presente convenzione;
- p) ad informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione degli interventi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- q) all'archiviazione e alla conservazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito dell'iniziativa finanziata. Ai sensi dell'Art. 140 "Disponibilità dei documenti" del

Reg. (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi saranno resi disponibili per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione interessata.

r) a rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'iniziativa;

s) a fornire al Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo, documentazione (fotografica e documentale) idonea alla realizzazione di materiale informativo finalizzato ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

Art. 3 bis – Obblighi del beneficiario in merito alla richiesta di accesso al “conto termico”

1. Il beneficiario, oltre agli obblighi di cui al punto 3), si impegna:

a) richiedere tempestivamente gli incentivi del previsti dal Conto Termico previsti per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con la modalità di “accesso a prenotazione” o al più tardi entro 60 giorni dalla fine dei lavori nella modalità “accesso diretto”;

b) a comunicare immediatamente alla Regione Abruzzo la quantificazione effettuata dal GSE in merito al contributo spettante trasmettendo alla Regione copia dell'Accettazione Prenotazione Incentivo del GSE (API), nella fase di richiesta a prenotazione, e in ogni caso la comunicazione “Avvio Incentivo del GSE affinché la Regione Abruzzo rimoduli il contributo comunitario al fine di rispettare il limite del finanziamento del 100% dei costi di progetto;;

Art. 4 - Investimento e contributo regionale

1. L'importo dell'iniziativa ammonta ad € (in lettere.....). La copertura della spesa garantita dal POR FESR è pari all'importo dell'iniziativa al netto dell'eventuale compartecipazione del beneficiario e dell'incentivo concesso dal GSE a titolo di conto termico

2. Qualora l'importo della spesa sostenuta ed approvata dalla Regione in fase di verifica, risulti inferiore all'importo dell'investimento previsto al comma 1, si provvederà a ridurre proporzionalmente il relativo contributo.

3. Il contributo, nelle modalità indicate nei punti precedenti, è concesso in forma di contributo a fondo perduto ne lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato dal beneficiario.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Nelle more dell'adozione della norma nazionale sull'ammissibilità delle spese, la normativa di riferimento è quella relativa al periodo di programmazione 2007-2013 in quanto compatibile con le disposizioni dei Reg.(UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013.

2. Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate dal beneficiario a decorrere dal 17 Marzo 2017, data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T., sino alla data di conclusione del progetto finanziato e comunque entro il termine massimo del 15/09/2018.

3. Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal beneficiario, direttamente imputabili al progetto approvato, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

4. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito

timbro, la dicitura *“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” per un importo pari ad Euro”* oltre all’indicazione del CUP.

Art. 6 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai beneficiari, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'iniziativa pubblica sottostante.

Art. 7 - Tempistiche per la realizzazione dell’iniziativa

1. L’iniziativa finanziata deve concludersi secondo il termine indicato nel progetto e comunque non oltre il 30/10/2018 per esigenze di rendicontazione. Per iniziative concluse sono da intendersi quelle materialmente completate o pienamente realizzate e collaudate, per le quali tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari ed è altresì stata trasmessa la relativa rendicontazione finale, come stabilito all’art. 9 “Durata e termini di realizzazione dell’intervento” dell’Avviso pubblico.
2. Con riferimento al termine di conclusione è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga, debitamente motivata, che deve essere presentata al Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA, prima della scadenza del termine stabilito. La proroga è eventualmente autorizzata dal medesimo Servizio regionale, esclusivamente se la stessa non comporta una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione, tenuto conto dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari previsti dal Regolamento (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il termine ultimo di rendicontazione degli interventi, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata di cui al comma 2, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei lavori e non può comunque superare la data del 15.10.2018, come indicata al comma 1.
4. Il mancato rispetto dei termini ultimi sopra indicati per la rendicontazione degli interventi comporta la revoca del contributo.

Art. 8 - Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario.
2. Il contributo concesso è liquidato con le seguenti modalità stabilite all’art. 23 dell’Avviso pubblico:
 - anticipazione pari al 50% del contributo assegnato da erogarsi successivamente alla sottoscrizione dell’atto di concessione ed a seguito di presentazione di polizza fideiussoria da parte del beneficiario;
 - una quota pari al 45% del contributo assegnato alla conclusione dei lavori;
3. L’erogazione del saldo del contributo pari al 5%, è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale dell’intervento ed alle verifiche e controlli di cui all’art. 27 dell’ Avviso pubblico.

La seconda e terza tranche del contributo assentito sono trasferite al netto dell'incentivo concesso dal GSE a titolo di "conto termico". La Regione, se richiesto dal beneficiario, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate e al solo scopo di consentire il pagamento delle fatture nel più breve tempo possibile, può anticipare l'intera somma necessaria alla copertura delle spese di progetto. Il beneficiario si impegna a restituire la parte di contributo eccedente entro 7 giorni dalla comunicazione di accredito dell'incentivo da parte del GSE (contributo eccedente= contributo POR FESR + incentivo Conto Termico – costo progetto.)

4. Per richiedere le anticipazioni di contributo il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a) Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato. La polizza fideiussoria deve avere una durata minima di 1 anno dalla presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipazione. Lo svincolo è tuttavia consentito non prima dell'erogazione del saldo del contributo da parte della Regione Abruzzo. La polizza potrà essere estinta solo a seguito della verifica finale con esito positivo.

5. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui le spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata di:

- a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario;
- b) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del contributo, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub b), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub b), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- e) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati di cui sub d) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

6. Al termine della realizzazione dell'iniziativa, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è inoltre tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata, fermo restando il termine massimo di conclusione del 31/05/2018 di cui all'art.7 della presente Convenzione, la rendicontazione finale di spesa.

7. Tale rendicontazione finale è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) ad e) di cui al comma 5, integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intera iniziativa sono state pagate e quietanzate. La rendicontazione finale deve essere redatta secondo gli schemi resi disponibili dalla Regione Abruzzo.

8. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si è già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o europeo, come previsto all'art. 11 dell'Avviso pubblico.

9. L'erogazione del contributo relativo agli stati di avanzamento avviene nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento.

10. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso *e al netto dell'incentivo concesso dal GSE a titolo di "Conto termico"*, previa verifica della documentazione di cui al comma 5 e della conformità dell'iniziativa realizzata a quella approvata. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.

11. Alla liquidazione e pagamento del contributo si provvederà con atti formali del Dirigente del Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo, Responsabile dell'attuazione dell'Azione 4.1.1 dell'Asse IV del POR FESR Abruzzo 2014-2020, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

12. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Art. 9 - Obblighi di informazione e pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, il beneficiario avrà l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto, secondo le modalità previste all'art. 25 dell'Avviso pubblico.

Art. 10 - Modifiche dell'iniziativa

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali all'iniziativa ammessa a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione e conformi a quanto disciplinato all'art. 21 dell'Avviso pubblico. Le richieste, debitamente motivate, devono essere inoltrate al Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo, che le valuterà entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Nello specifico potranno essere approvate varianti dell'iniziativa qualora:

- a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a finanziamento;
- b) sia garantita la realizzazione dell'iniziativa secondo la tempistica indicata all'art. 7 della presente convenzione.

3. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione dell'iniziativa a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

4. Sono considerate variazioni ordinarie, che non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento inferiori al 10%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nell'iniziativa finanziata, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 11 Monitoraggio, valutazione e controllo

1. Il beneficiario, per il tramite del Responsabile del procedimento (RUP), è tenuto a fornire alla Regione Abruzzo tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma secondo le procedure indicate nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, pubblicate sul sito istituzionale alla sezione *L'Abruzzo in Europa*.

2. In particolare, per le attività di monitoraggio, il beneficiario è tenuto nel corso della realizzazione dell'iniziativa a rendere conto dello stato di avanzamento degli indicatori del monitoraggio con riferimento a:

a) diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (Kwh/anno);

b) riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Tonnellate equivalenti).

3. La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione, eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'iniziativa approvata.

4. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione Abruzzo qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione dell'iniziativa approvata ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione Abruzzo, alle autorità statali ed europee, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

5. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l'irregolarità dell'iniziativa realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

6. I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

7. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

– il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;

– la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;

– la conformità degli interventi realizzati rispetto all'iniziativa ammessa al contributo;

– l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;

– la conformità delle spese dichiarate con la normativa europea e nazionale.

8. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione Abruzzo procede alla revoca d'ufficio del contributo.

Art. 12 - Altri obblighi del beneficiario: "La stabilità delle operazioni"

1. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni richiesta dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno cinque anni successivi al pagamento finale, è richiesto che il bene riqualificato non dovrà subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la proprietà e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, come previsto all'art. 25 dell'Avviso pubblico.

Art. 13 - Revoca del contributo

1. La Regione Abruzzo provvederà a revocare il contributo assegnato ed al recupero delle risorse eventualmente erogate nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione entro il termine stabilito dell'iniziativa ammessa alle agevolazioni, salvo proroghe;
- b) gli inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, rispetto al presente Avviso pubblico e alla normativa di riferimento;
- c) le modifiche apportate dal beneficiario che comportino la riduzione del punteggio in misura tale da determinare la collocazione in graduatoria dell'intervento medesimo di fuori degli interventi finanziati.

2. Costituiscono cause di decadenza parziale e di rideterminazione del contributo:

- a) il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni; si applicano revoche secondo il principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
- b) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 21, comma 1 dell'Avviso pubblico, riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione dell'intervento; si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013;
- c) la presenza di difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. In tal caso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo accerta in sede di rendicontazione la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione e quindi revoca o ridetermina il contributo concesso in relazione alla ammissibilità della relativa spesa;

- d) mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda e confermati con la Diagnosi energetica di riduzione dei consumi di energia primaria ed emissione di gas climalteranti, in sede di concessione.
3. Nel caso in cui il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo accerti in sede di rendicontazione la difformità tra la riduzione prevista e quella effettivamente realizzata, ridetermina il contributo riducendo il contributo ammesso della percentuale risultante dalla differenza tra obiettivo dichiarato e raggiunto tenendo conto della eventuale riallocazione in graduatoria.
4. Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo, procederà, rispettivamente, alla revoca totale o parziale del contributo concesso, anche in tutti i casi non esplicitamente previsti dall' Avviso pubblico ma che possano ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni dell'Avviso pubblico medesimo.
5. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione Abruzzo, di tutte le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo erogato, maggiorato di 5 punti percentuali.
6. Il beneficiario è tenuto alla restituzione parziale o totale del contributo in caso di decurtazione dello stesso in proporzione alle eventuali entrate nette generate dall'iniziativa di cui all' art. 3 lettera i) della presente convenzione.

Art. 14 - Verifiche sul rispetto della convenzione

1. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 svolgerà verifiche sul rispetto della presente Convenzione al fine riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e non incorrere nei meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti, sulla base delle verifiche di cui al comma 1, si riserva la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse.

Art. 15 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di L'Aquila.

Art. 16 - Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR Abruzzo 2014-2020.

Art. 17 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

INSERIRE NOME del BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)

(Firmato digitalmente)

REGIONE ABRUZZO

Dott.ssa Iris Flacco - Dirigente del Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria, SINA (Responsabile Azione 4.1.1 dell'ASSE IV – POR FESR Abruzzo 2014-2020)

(Firmato digitalmente)